Codice A1012A
D.D. 29 maggio 2020, n. 217
''Fondazione Famiglia Mijno'' con sede in Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.

ATTO N. DD-A10 217 DEL 29/05/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: "Fondazione Famiglia Mijno" con sede in Torino. Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica privata.

Premesso che:

- il Presidente della "Fondazione Famiglia Mijno" con sede in Torino in Via Eusebio Garizio n. 12 ha presentato istanza di iscrizione della Fondazione medesima presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche istituto ai sensi del D.P.R. n. 361/00 con D.G.R. n. 39-2648 del 02/04/2001;

- la Fondazione anzidetta non ha fini di lucro ed opera nell'ambito del territorio della Regione Piemonte allo scopo di favorire gli studi e la ricerca scientifica in campo farmacologico e chimico per la prevenzione e cura delle malattie con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative più comuni, come meglio descritto e precisato all'articolo 2 dello Statuto allegato alla presente determinazione per farne parte integrante;

ai sensi della D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001, modificata con D.G.R. n- 18-5603 dell'11/09/2017, a costituzione del patrimonio iniziale indisponibile della Fondazione il Sig. Mijno Guido, in qualità di Fondatore, ha conferito la somma di € 50.000,00 (euro cinquantamila virgola zero zero);

preso atto che la Fondazione, costituita con atto rep. n. 76689 in data 31/07/2019, registrato a Torino il 07/08/2019 al n. 11106/1T, a rogito dell'Avv. Francesco Pene Vidari, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica privata ha provveduto, in accoglimento di nostre osservazioni, a modificare lo Statuto con atto rep. n. 77702 del 03/03/2020 registrato a Torino il 24/03/2020 al n. 13360/1T a rogito del medesimo notaio sopra citato;

preso atto che la Direzione Sanità e Welfare, contattata al fine di esprimere parere in merito al riconoscimento della personalità giuridica privata della Fondazione ai sensi della D.G.R. n. 1 – 3615

del 31/07/2001, non ha espresso il proprio parere entro i termini di cui alla L. R. n. 14/2014 e pertanto si ritiene il parere in merito all'iscrizione nel Registro Regionale come espresso favorevolmente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di riconoscere l'idoneità e pertanto autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, della "Fondazione Famiglia Mijno" con sede in Torino in Via Eusebio Garizio n. 12. Lo statuto della Fondazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica privata è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs n. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE
(A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Allegato

Allegato "A" al repertorio n. 77.702/13.403

STATUTO

Articolo 1 - Denominazione e Sede

È costituita per iniziativa di Guido Mijno (il "**Fondatore**") una Fondazione denominata "Fondazione Famiglia Mijno", senza vincoli di rappresentazione grafica (la "**Fondazione**").

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, sotto qualsiasi forma ed in qualsiasi tempo.

La Fondazione ha la sede in Torino, via Eusebio Garizio n. 12.

Articolo 2 - Scopo

La Fondazione persegue, nell'ambito della Regione Piemonte, lo scopo di favorire gli studi e la ricerca scientifica in campo farmacologico e chimico per la prevenzione e la cura delle malattie, con particolare riferimento alle malattie neurodegenerative più comuni, al fine di identificare strategie terapeutiche in grado di attenuare o arrestare il decorso clinico.

In particolare la Fondazione, promuovendo le attività nel settore della ricerca scientifica, si propone di realizzare il suo scopo cooperando con Università e Centri di Ricerca, pubblici e privati, che condividono le finalità della Fondazione, anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi a giovani laureandi, laureati, studiosi e ricercatori in materie farmacologiche, biomediche e chimiche.

La Fondazione svolge altresì tutte le attività direttamente o indirettamente utili al raggiungimento dello scopo.

Inoltre, per il concreto svolgimento delle indicate attività ed il raggiungimento degli scopi statutari, la Fondazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

stipulare ogni atto o contratto di qualsiasi natura, anche per il finanziamento delle iniziative da promuovere, ivi compresi l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, esclusivamente nell'interesse della Fondazione e non a favore di terzi, la locazione, il comodato, l'acquisto di beni,

anche immobili, l'assunzione di personale nelle forme giuridiche più opportune, che sia considerato funzionale per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

stipulare ogni atto e contratto ritenuto più opportuno al fine di garantire la più efficiente gestione dei beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, che direttamente perseguano scopi analoghi a quelli della Fondazione, anche in sede di costituzione dei medesimi organismi;

richiedere contributi pubblici e privati;

stipulare convenzioni, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate necessarie e/o opportune per il raggiungimento dei propri scopi;

stipulare contratti per la vendita di beni e servizi;

porre in essere ogni altra attività di supporto al perseguimento delle finalità statutarie, ricercando condizioni di equilibrio economico e finanziario.

Il tutto con finalità di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 346/1990.

Articolo 3 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Patrimonio e fondo di gestione

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale indisponibile versata a tale titolo dal Fondatore e risultante dall'atto costitutivo;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da terzi ed espressamente destinati a patrimonio;
- da beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo

le norme del presente Statuto;

- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi destinati ad incremento del patrimonio dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il fondo di gestione della Fondazione, da utilizzare esclusivamente per il conseguimento dei suoi scopi, è costituito da tutto quanto ricevuto dalla stessa non a titolo di incremento del patrimonio nonché dalle rendite del patrimonio stesso, fermo restando quanto previsto al comma precedente

Articolo 5 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Presidente ed il Vice Presidente;

- il Revisore Unico o il Collegio dei revisori legali.

Il Consiglio di Amministrazione può eventualmente nominare un Comitato Scientifico, come precisato di seguito.

Sono cariche della fondazione:

- il Direttore;

- il Segretario;

- il Tesoriere.

È inoltre possibile la nomina di cariche onorarie

Articolo 6 - Consiglio di amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un

massimo di cinque membri, tra i quali il Fondatore della Fondazione, salvo rinuncia o revoca.

Sono membri a tempo indeterminato del Consiglio di Amministrazione, salvo rinuncia o revoca, oltre al Fondatore, i soggetti dal medesimo indicati in sede di atto costitutivo della Fondazione.

Eventuali ulteriori membri del Consiglio di Amministrazione possono essere nominati anche successivamente alla costituzione della Fondazione, entro il limite massimo di cui sopra ed ai sensi del presente articolo 6 dello statuto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta a maggioranza dei membri in carica. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio di Amministrazione, lo stesso è sostituito dai restanti membri del Consiglio di Amministrazione in carica con deliberazione assunta entro trenta giorni dal verificarsi della causa di cessazione con la maggioranza dei quattro quinti (con arrotondamento per eccesso); il sostituto dura in carica sino alla scadenza originaria del consigliere cessato. Qualora il consigliere cessato fosse un Consigliere a tempo indeterminato, il sostituto dura in carica per tre esercizi dalla propria nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e potrà essere riconfermato; sono fatti salvi i limiti d'età infra previsti.

Gli eventuali Consiglieri di Amministrazione che non siano a tempo indeterminato durano in carica per tre esercizi dalla loro nomina e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Non potranno essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione, e qualora già nominati cesseranno automaticamente dalla carica, coloro che abbiano compiuto 75 (settantacinque) anni di età; questa limitazione non si applica al Fondatore ed ai consiglieri nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può delegare parte degli stessi a suoi componenti nonché al Direttore, al Segretario e al Tesoriere, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, delegare parte dei suoi poteri a comitati costituiti al suo interno; gli atti delegati ad eventuali comitati devono essere ratificati successivamente

dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, potrà nominare un comitato scientifico, a carattere consultivo, previa determinazione delle attribuzioni, della durata, del numero di membri e degli eventuali compensi.

La carica di Presidente, Vice Presidente e di Consigliere non comporta alcun emolumento, fatti salvi il rimborso spese ed eventuali compensi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, in considerazione di particolari incarichi nei limiti di quanto previsto dall'art. 10, comma 6 del D.Lgs. 460/97.

Il Consiglio di Amministrazione stabilisce l'eventuale compenso del Revisore Unico o del Collegio dei revisori legali.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, provvede, se del caso e nei limiti di legge, alle modifiche del presente statuto nonché a deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno per approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione con avviso scritto inviato con lettera raccomandata, telefax, messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, a ciascun componente e ai revisori legali almeno otto giorni prima della riunione salvo i casi di urgenza per i quali è sufficiente il preavviso di tre giorni. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonché l'indicazione delle materie da trattare all'ordine del giorno e le eventuali ragioni di urgenza.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dall'amministratore più anziano di età.

Salvo ove diversamente previsto dal presente statuto, le riunioni del Consiglio di Amministrazione, se regolarmente convocate, sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se sono presenti tutti gli amministratori e i revisori, anche senza regolare convocazione.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dell'amministratore più anziano di età.

Tuttavia, le delibere del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le modifiche dello statuto, lo scioglimento della Fondazione, la nomina del liquidatore e la devoluzione del patrimonio devono essere approvate da tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Per le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione aventi ad oggetto le seguenti materie, è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti oltre al voto favorevole del Fondatore:

- acquisto o vendita di beni mobili, mobili registrati, universalità di mobili o immobili di valore superiore a Euro 20.000,00 (ventimila);
- assunzione di finanziamenti di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma;
- spostamento della sede della Fondazione in altro comune;
- conferimento di deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione o a comitati costituiti al suo interno, nonché al Direttore, al Segretario e al Tesoriere, se nominati.

L'intervento alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione

oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente della riunione e il soggetto verbalizzante.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario all'uopo nominato.

Articolo 7 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Fondatore in sede di costituzione tra i membri del Consiglio di Amministrazione.

In caso di cessazione, il Presidente della Fondazione e il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica (con arrotondamento per eccesso).

Qualora il Presidente o il Vice Presidente siano eletti tra membri del Consiglio di Amministrazione a tempo determinato, gli stessi cesseranno dalla carica al venir meno del loro incarico di Consiglieri.

Non potranno essere nominati per il ruolo di Presidente o Vice Presidente, e qualora già nominati cesseranno automaticamente dalla carica, coloro che abbiano compiuto 75 (settantacinque) anni di età; questa limitazione non si applica al Fondatore ed ai consiglieri nominati nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi, nei limiti dei poteri allo stesso conferiti, e in giudizio.

Inoltre, il Presidente della Fondazione:

- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove le modifiche qualora si renda necessario;

- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e ai rapporti con gli enti pubblici e privati.

Il Presidente della Fondazione ha facoltà di nominare procuratori speciali per lo svolgimento di singoli atti o di categorie di atti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente della Fondazione in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 8 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare con la maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica (con arrotondamento per eccesso) un Direttore, stabilendone durata in carica, mansioni, poteri e, se del caso, il compenso.

Il Direttore, se nominato, ha il compito di:

provvedere all'amministrazione della Fondazione, nei limiti dei poteri a esso conferiti, curando, direttamente o con l'ausilio di consulenti terzi, la tenuta della contabilità con il metodo della partita doppia;

redigere entro il mese di novembre il bilancio preventivo dell'anno seguente e predisporre entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo dell'anno precedente con la relativa relazione illustrativa;

conservare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati Scientifici, nonché i bilanci;

compiere quant'altro ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione, che può a esso anche affidare il coordinamento dei vari progetti della Fondazione riferendone allo stesso.

Articolo 9 – Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, anche tra i suoi membri, e, se del caso, revocare con la maggioranza dei quattro quinti dei membri in carica (con arrotondamento per eccesso) un

Tesoriere.

Il Tesoriere cura l'amministrazione e la tesoreria della Fondazione, ha la firma e l'accesso ai conti correnti bancari e/o postali della Fondazione, ne cura l'amministrazione e la conservazione dei documenti contabili, il tutto previa autorizzazione del Presidente.

Articolo 10 - Segretario

Il Segretario, se nominato, cura la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione ed opera sulla base di poteri conferiti ad esso dal Consiglio di Amministrazione e, se del caso, integrati dal Presidente.

Articolo 11 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 12 - Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo deve individuare, in base alle risorse economiche e finanziarie disponibili o preventivabili, l'attività che la Fondazione deve svolgere nel successivo anno.

Esso si conclude con due prospetti aventi la stessa struttura del bilancio consuntivo di cui all'articolo che segue.

Il bilancio preventivo deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il mese di novembre dell'esercizio precedente quello di riferimento.

Articolo 13 - Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo raccoglie i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente ed è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto della gestione.

Tutte le spese ed i proventi devono essere iscritti nel conto della gestione nel rispetto della loro competenza economica rispetto alla durata dell'esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione decide se ed in quale misura conteggiare le quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali e dei costi pluriennali iscritti nello stato patrimoniale,

giustificandone la scelta nella relazione illustrativa di cui infra.

Il bilancio consuntivo è accompagnato da una relazione illustrativa delle voci in esso indicate che, unitamente al bilancio, deve essere oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 14 - Revisore unico o Collegio dei revisori legali

Il riscontro della gestione finanziaria e l'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili sono affidati ad un Revisore Unico o ad un Collegio di revisori legali composto di tre membri.

Gli stessi sono nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali, durano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio e possono essere riconfermati.

Il Revisore Unico o il Collegio dei revisori legali inoltre predispone una relazione sul bilancio consuntivo e sulla coerenza dell'attività svolta nel corso dell'esercizio dalla Fondazione rispetto agli scopi statutari.

Articolo 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, approvato come previsto nell'articolo 6, il suo patrimonio, esaurita la fase di liquidazione, sarà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi secondo quanto disposto dall'autorità governativa.

Articolo 16 - Prima nomina organi e cariche

Per la prima volta la nomina degli organi e delle cariche della Fondazione è effettuata in sede di atto costitutivo.

Articolo 17 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla vigente normativa di settore.

Firmato:

Guido MIJNO

Lorenzo CAPRINO

Mario GERBALDO

Francesco PENE VIDARI

Io sottoscritto avv. Francesco PENE VIDARI, notaio in Torino, certifico che il presente documento informatico, composto di diciotto fogli, è copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, da me conservato.
Copia rilasciata ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale - autorizzazione dell'Agenzia delle entrate ufficio territoriale di Torino 1 al n. 4/2019 del 29/03/2019 prot. n. 34778/2019.
Torino, il giorno 24 marzo 2020